

ACCORDO QUADRO
PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
(bozza)

Tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Veneto-Friuli VG -Trentino Alto Adige, con sede legale in Padova, Piazza del Castello n. 12, C.F. n. 80020580280, rappresentata dal dr. Enrico Sbriglia, Dirigente Generale dell'Amministrazione Penitenziaria,

e

l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"- Dipartimento di Architettura, Codice Fiscale n. 00876220633, nella persona del Direttore pro-tempore Prof. arch. Mario R. Losasso, domiciliato per la carica presso lo stesso Dipartimento in via Toledo 402 – Napoli,

premesse

- che il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" è struttura pubblica a livello nazionale, europeo ed internazionale preposta allo svolgimento dell'attività di ricerca interdisciplinare per l'avanzamento scientifico, progettuale e tecnologico in materia di pianificazione, progettazione e governo del territorio e delle città;
- che il Dipartimento di Architettura è struttura pubblica che costituisce opportunità di eccellenza per la costruzione dello spazio nazionale e internazionale della ricerca scientifica rivolta alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse territoriali ed umane;
- che il Dipartimento di Architettura trasferisce l'innovazione scientifica progettuale e tecnologica delle conoscenze in materia di pianificazione e progettazione urbana, architettonica, tecnologica, ambientale e territoriale agli Enti Locali, alle Amministrazioni e al sistema produttivo per lo sviluppo adeguato del territorio e della comunità;
- che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Triveneto in considerazione della necessità di una migliore valorizzazione del patrimonio architettonico penitenziario e degli spazi pertinenti, reputa socialmente rilevante favorire il confronto e l'ideazione sul "luogo" carcere, anche al fine del superamento di una visione esclusivamente "contenitiva" dello stesso, bensì favorirne la natura di luogo di Comunità che, per quanto contrassegnate dalle esigenze di ambiti ove sono ridotte le libertà di movimento e di autodeterminazione delle persone ristrette, sono però finalizzati ad assicurare condizioni di vita rispettose della dignità umana e tendere alla rieducazione delle persone condannate, intesa quest'ultima anche e soprattutto nell'accezione di agevolarne l'utile reinserimento nella società libera;
- che è indubbio che la qualità del luogo del vivere penitenziario contribuisca non poco ad agevolare politiche attive di reinserimento nel sociale rivolte alle persone ristrette, rafforzando il senso di missione degli operatori penitenziari e favorendo le motivazioni personali delle stesse persone detenute le quali, percependo le strutture penitenziarie, per quanto detentive, non finalizzate all'aggravamento dello stato di privazione della libertà personale, bensì quali contesti ove, attraverso lo studio, la formazione professionale, la partecipazione effettiva a narrazioni di socialità condivisa con l'associazionismo impegnato nell'affrontare le problematiche plurali della società, all'esercizio delle professioni di culto, il lavoro, le attività ludiche ed artistiche, ivi compresa quella teatrale, il volontariato a favore di fasce deboli della popolazione, il mantenimento e rafforzamento dei doveri di

genitorialità, si consente di riacquisire dimensioni personali di responsabilità sociale, fondamentali per dare corpo ad esperimenti graduali di reinserimento nel sociale;

- che per i fini suddetti, anche sulla scorta di esperienze di valorizzazione dei luoghi, si reputa necessario avviare uno studio sul patrimonio edilizio carcerario del territorio del Triveneto e in particolare sulla Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova, sulla quale si prevede di intervenire prioritariamente;
- che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Triveneto, intende sviluppare studi di tipo analitico che consentano di conoscere la reale struttura dei complessi carcerari in oggetto e delle potenzialità di *riconfigurazione* degli spazi interni ed esterni.

considerato che

- le ragioni della collaborazione tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Triveneto e l'Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Architettura nascono dal presupposto che il Dipartimento di Architettura di Napoli ha svolto negli anni una serie di attività di ricerca e formazione sui temi dei luoghi di reclusione, in Italia e all'estero, sugli spazi interni ed esterni degli istituti di pena;
- il Dipartimento di Architettura ha già dimostrato in esperienze precedenti e in corso, tra le quali l'Accordo di collaborazione scientifica con il Garante delle persone ristrette della Campania, con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Campania, di avere le strutture e le competenze per seguire nel processo di trasformazione dei luoghi e di realizzazione l'Amministrazione Penitenziaria, in alcuni casi coinvolgendo gli studenti e sensibilizzando i ristretti destinatari e fruitori delle opere;
- il Dipartimento di Architettura con l'insieme delle sue competenze, rappresenta un organismo di supporto a un processo di promozione e valorizzazione del patrimonio architettonico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Triveneto attraverso la proposta condivisa, la verifica e la sperimentazione di idee e progetti innovativi, pur se sempre ancorati al sistema di norme contemplato nell'Ordinamento Penitenziario ed ai regolamenti;
- gli effetti positivi di una diversa interpretazione ed ideazione degli spazi sicuramente favorirà anche il benessere concorrente del personale penitenziario su cui, inevitabilmente, si riflettono gli effetti negativi e positivi del luogo del vivere carcerario, migliorandone le condizioni di lavoro, così come migliorerà la percezione del carcere da parte della generalità delle persone che, da soggetti liberi, costituiscono altro settore della più ampia ed articolata Comunità Penitenziaria, e che fanno riferimento al mondo associativo e del volontariato, della formazione professionale e scolastica, di quella religiosa, etc.;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'accordo

Finalità dell'accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di ricerca e didattiche del Dipartimento di Architettura (d'ora innanzi DiARC o Università) e le attività dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale del Triveneto, possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento a:

- studi sul patrimonio edilizio carcerario del territorio del Triveneto;
- un approfondimento sulla Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova e sulle potenzialità di riconfigurazione degli spazi interni ed esterni.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di specifici accordi scritti tra le parti, potrà riguardare:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di ricerca e consulenza.

A) – Collaborazione scientifica.

Il DiARC e il Provveditorato Regionale del Triveneto favoriranno la collaborazione fra le due parti nei settori di cui all’art. 1 mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Le attività di cui sopra, saranno di volta in volta definite mediante la stipula di apposite convenzioni tra le parti, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.

B) – Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata.

Il DiARC ed il Provveditorato Regionale del Triveneto potranno stipulare specifici accordi scritti, con particolare riferimento ai settori di cui all’Art. 1, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- consulenze tecnico – scientifiche focalizzate su temi specifici;
- attività di ricerca affidate dal Provveditorato Regionale del Triveneto al DiARC;

I soggetti contraenti, inoltre, anche per il tramite, ove occorra, di altri attori pubblici e privati, di cui risulti acclarata la conoscenza specialistica in materia di architettura penitenziaria, nonché di realtà esperite nella trattazione di procedimenti di partecipazione a bandi europei, nonché, ove necessario, in partenariato con altri Stati Europei, verificheranno la possibilità di ottenere finanziamenti UE, finalizzati alla realizzazione di progettualità di nuove strutture penitenziarie innovative e coerenti nel distretto del Triveneto e/o di riqualificazione di quelle esistenti, in linea con le direttive europee in materia di esecuzione penale detentiva.

Articolo 3 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente convenzione, il DIARC e il Provveditorato Regionale del Triveneto si impegnano a consentire, nel rispetto delle disposizioni in vigore in ambito penitenziario, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle parti saranno individuate negli accordi attuativi del presente accordo quadro.

Articolo 4 - Responsabili dell’accordo

Il DiARC indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Prof. Marella Santangelo, giusta delibera del Consiglio di Dipartimento n° del

Il Provveditorato Regionale del Triveneto indica quale proprio referente e responsabile dell’attuazione del presente accordo il Direttore pro-tempore dell’Ufficio dei Detenuti e del Trattamento del PRAP, il quale si potrà avvalere, previo intesa con il Provveditore pro-tempore, delle professionalità tecniche presenti presso l’Ufficio Tecnico di Staff.

Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

La proprietà dei risultati di studi e ricerche, nonché dell’eventuale invenzione brevettabile, verrà definita nell’ambito dei contratti di attuazione del presente accordo nel rispetto della vigente

normativa e delle disposizioni attuative emanate dall'Università in materia, salvaguardando i corrispettivi diritti dell'Amministrazione Penitenziaria per il lavoro svolto in comune.

Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non utilizzare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività, in assenza di autorizzazione da parte Provveditorato Regionale del Triveneto e, ove occorra, da parte dello stesso DAP – Uffici Centrali.

Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, quello della libertà per l'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

Articolo 6 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del Provveditorato Regionale del Triveneto per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni o tesi.

Il Provveditorato Regionale del Triveneto garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 7 - Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art.2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n.363, così come di quello del Provveditorato Regionale del Triveneto che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Provveditorato Regionale del Triveneto e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, talché le stesse saranno precedute da apposite visite in luoghi deputati all'accoglienza di visitatori, ove riceveranno la prevista formazione ed informazione necessarie.

Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria. A tale riguardo ciascuna parte tramite il proprio Medico competente, si impegna a trasmettere all'altra la relativa documentazione di legge al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati.

L'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori è regolamentato nel Titolo III del capo II del D.Lgs 81/08 .Nel caso di attività fuori sede la fornitura dei DPI è a carico della Struttura Ricevente.

I datori di lavoro dell'Università e del Provveditorato Regionale del Triveneto anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, l'Università e il Provveditorato Regionale del Triveneto, anche per il tramite delle direzioni interessate ove il Datore di lavoro è rappresentato dal

Dirigente Direttore, coordina e/o favorisce i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere sia i lavoratori dell'Università che quelli del Contraente.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Provveditorato Regionale del Triveneto sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Il Provveditorato Regionale del Triveneto ed il Dipartimento di Architettura garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe reciprocamente a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

Articolo 8 - Durata dell'accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento del presente accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Il Provveditorato Regionale del Triveneto si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università - Dipartimento di Architettura unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Articolo 10 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione dal presente accordo è competente a decidere il Foro di Napoli.

Articolo 11 - Registrazione e spese

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso.

Tutte le attività poste in essere dall'amministrazione del DiARC sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii. (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 55 del 01 febbraio 2016) ed al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'Università .

Cfr : <http://www.unina.it/documents/11958/7852109/Piano2016a.pdf>

Per il Provveditorato Regionale del Triveneto

PER IL DiARC

Il Provveditore
dr. Enrico SBRIGLIA

Il Direttore
Prof. Mario Rosario LOSASSO

data,